Sentenza n. 269 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Roberto Angioni, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, **in esito all'udienza in data 8 luglio 2025**, all'odierna udienza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **32334** del registro di Segreteria promosso da:

F. P. omissis, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Enrica De Salvo (C.F. DSLMNR65T52F979U) e Laura Ferrara (C.F. FRRLRA66AG224A), presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (pec: *mariaenrica.desalvo@ordineavvocatipadova.it)*

Ricorrente

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore,* rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino (c.f. GDGNGL61P27M088U; pec avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov), per procura alle

liti a rogito del notaio Roberto Fantini del 23.01.2023, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, Santa Croce 929;

Resistente

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTA la memoria di costituzione in giudizio di parte resistente;

ESAMINATI tutti gli atti e i documenti di causa.

UDITI all'odierna udienza, tenutasi con l'assistenza della sig.ra Nicoletta Niero, l'Avv. Maria Enrica De Salvo per la ricorrente e l'Avv. Angelo Guadagnino per l'INPS;

Premesso in

FATTO

1. Con ricorso del 5 febbraio 2025, la ricorrente - dopo aver premesso di aver ricevuto in data 5 luglio 2024 da parte dell'INPS la richiesta di restituzione di "*un pagamento non dovuto sulla pensione cat. VPT n. 02427486 per un importo complessivo di euro 4.850,93"* per il periodo dall'01/09/2014 al 30/11/2019 a seguito della "*variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione*", con contestuale preavviso di trattenuta del relativo importo per n.20 rate mensili, in virtù di provvedimento INPS dell'11.6.2024 – chiedeva all"intestata Corte di annullare il citato provvedimento, dichiarando che nulla è dovuto dalla signora F. P. all'I.N.P.S. a titolo di somme non spettanti sulla pensione in godimento e condannando l'Inps a restituire alla ricorrente quanto nel frattempo trattenuto, con interessi legali e rivalutazione monetaria.

Precisato che l'INPS aveva ritenuto inammissibile il suo preventivo ricorso in via amministrativa avverso il provvedimento con cui si disponeva il recupero, deduceva la ricorrente: a) di essere titolare di pensione cat. VPT n. 02427486 dall'1.9.2014; b) di non aver mai ricevuto il presupposto provvedimento di ricostituzione/riliquidazione della pensione datato 28.10.2022, posto alla base della richiesta restitutoria; c) che restava comunque illegittima la richiesta di restituzione dell'INPS stante sia il chiaro disposto

dell'art. 52 della legge n. 88/89, così come integrato dall'art. 13 della legge n. 412/1991, sia lo stato di sua assoluta buona fede, secondo quanto interpretato dalla giurisprudenza richiamata nel ricorso introduttivo.

2. Con memoria del 18 giugno 2025 si costituiva in giudizio l'INPS, il quale contestava l'avversa domanda ed eccepiva l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.

Chiariva l'Istituto che - disposta la liquidazione provvisoria del trattamento di pensione con provvedimento del 24 ottobre 2014 - veniva all'odierna ricorrente erogata la pensione di anzianità a decorrere dal 23/09/2014 per l'importo lordo annuo di € 23.816,46. Successivamente, con provvedimento del 18 maggio 2020, a seguito della rideterminazione della cd "quota A" utile per il calcolo della pensione – divenuto possibile solo dopo la cessazione dal rapporto di lavoro, allorquando la ricorrente effettuò il versamento di contribuzione volontaria, in data successiva al 30.09.2012 - il trattamento veniva riconteggiato nella misura di € 22.946,96 e dal conguaglio con il trattamento già in pagamento emergeva un indebito complessivo pari ad € 4.850,93 per maggiori somme corrisposte a titolo di pensione provvisoria nel corso degli anni.

L'indebito, comunicato con nota del 24/11/2022, veniva infine posto in recupero con provvedimento dell'11 giugno 2024.

3. All'odierna udienza le parti hanno insistito nelle rispettive domande e conclusioni, come da separato verbale.

Considerato in

DIRITTO

4. In via preliminare osserva il Giudice che il giudizio pensionistico contabile, nonostante nella sua fase introduttiva si atteggi in termini formalmente impugnatori (dal momento che si instaura con ricorso non ammissibile se non in quanto l'Amministrazione si sia già pronunciata sulla pretesa pensionistica del ricorrente ovvero si sia formato il silenzio - rifiuto su un'istanza proposta dall'interessato ai sensi dell'art. 153, co. 1, lett. b, c.g.c.), non verte sulla legittimità del provvedimento/silenzio contestato e sugli eventuali suoi vizi, ma

sul rapporto previdenziale: esso, cioè, ha ad oggetto la sussistenza in capo al ricorrente del diritto soggettivo al trattamento pensionistico.

L'attività del Giudice contabile, quindi, non è preordinata all'annullamento degli atti viziati adottati dall'Amministrazione in relazione al rapporto pensionistico dedotto in giudizio, ovvero a valutarne l'illegittimità o a predeterminarne il futuro contenuto, ma è incentrata esclusivamente sull'accertamento di un diritto nell'ambito di un rapporto giuridico controverso.

In tali termini non può certamente trovare accoglimento la domanda della ricorrente di preliminare annullamento del provvedimento di recupero adottato dall'INPS, potendo il Giudice pronunciarsi esclusivamente sulla sussistenza o meno del diritto della ricorrente a ritenere il pagamento erroneamente disposto dall'Istituto a fronte della richiesta restitutoria pervenuta.

5. Fatta tale premessa, il ricorso è per il resto fondato e merita accoglimento, non sussistendo, nel caso di specie, i presupposti affinché l'INPS possa procedere al recupero degli importi erroneamente liquidati in favore della ricorrente alla stregua dei principi normativi ed interpretativi applicabili al caso di specie.

Al riguardo deve anzitutto evidenziarsi che, nel caso di specie, non risulta applicabile, in verità, la previsione dell'art.52 della legge n.88/1989 richiamata dalla ricorrente - di fatto relativa alle prestazioni indebite dell'Assicurazione obbligatoria (da ultimo Corte dei conti, Sez. Sicilia n.183/2025) e che trova corrispondenza, quanto alle pensioni pubbliche, negli artt.203-205 del D.P.R. n.1092/1973 (comunque parimenti inapplicabili, in via diretta, in quanto disciplinanti l'ipotesi dell'errore di conteggio del trattamento definitivo di pensione e di sua successiva modifica).

Viceversa, come già più volte chiarito dalla giurisprudenza contabile, nel caso di modifica del trattamento provvisorio di pensione trova applicazione, l'art. 162, comma 7, del D.P.R. n. 1092/1973 ("*Qualora l'importo della pensione definitiva diretta o di reversibilità risultante dal decreto di concessione registrato alla Corte dei conti non sia uguale a quello*

attribuito in via provvisoria, la direzione provinciale del tesoro provvede alle necessarie variazioni, facendo luogo al conguaglio a credito o a debito"), previsione da applicarsi, quanto alle modalità e ai limiti del successivo recupero di importi indebitamente liquidati, nell'interpretazione resa dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la sentenza n.2/QM/2012 (e, ancora prima, con le sentenze n.1/QM/1999 e n.7/QM/2007).

Con tale arresto le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno infatti affermato il principio di diritto secondo il quale "*Lo spirare di termini regolamentari di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l'Amministrazione del diritto–dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell'indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall'interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche, la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'Amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo*".

6. Il principio del legittimo affidamento del percipiente, sempre secondo la richiamata pronuncia n.2/2012/QM, dev'essere quindi individuato sulla base dei seguenti criteri oggettivi e soggettivi:

a) il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque con riferimento al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche;

b) la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione;

c) le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo, sì che possa escludersi che l'amministrazione fosse già in possesso, *ab origine*, degli elementi necessari alla determinazione del trattamento pensionistico.

Trattasi peraltro, di indicazione non esaustiva né tassativa, ma meramente esemplificativa.

Alla stregua di tali criteri, secondo giurisprudenza consolidata, deve dunque in definitiva verificarsi la sussistenza di ragioni che abbiano consentito il formarsi ed il mantenersi dell'affidamento dei beneficiari del trattamento (*ex multis*, da ultimo, Corte dei conti, I Sez. App. n.23/2025; Sez. Sicilia n.200/2025; Sez. Lazio n.263/2025; Sez. Campania n.45/2025).

7. Ciò opportunamente considerato, emerge da quanto si legge nel ricorso introduttivo e dagli atti allegati, il lungo tempo trascorso tra la liquidazione provvisoria dei trattamenti pensionistici per cui è causa, intervenuta nell'ottobre 2014, e la loro rideterminazione definitiva, intervenuta nel maggio 2020, solo asseritamente comunicata nel novembre 2022 (stante la mancanza di prova in atti rispetto alla ricezione di tale comunicazione, che rimane contestata dalla ricorrente); mentre la richiesta di restituzione dell'indebito è stata trasmessa oltre due anni dopo, solo nel luglio 2024.

Il lasso temporale di circa otto anni intercorso tra la liquidazione provvisoria e la comunicazione del trattamento definitivo (e a maggior ragione quello di circa 10 anni intercorso rispetto alla richiesta di restituzione dell'indebito), anche prescindendosi dall'effettiva conoscenza, è comunque certamente tale da aver ingenerato, comprensibilmente, la verosimiglianza della stabilizzazione del trattamento in essere e certamente anche l'affidamento circa la definitività delle relative attribuzioni.

Per contro, non sono stati invece allegati in giudizio da parte dell'INPS elementi tali da poter far ritenere ingiustificato tale affidamento, né sotto il profilo della rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, da parte della ricorrente (ad es. sotto il profilo dell'esorbitanza

del trattamento ricevuto); né sotto il profilo dell'esclusione della possibilità che l'Amministrazione potesse, già entro il termine triennale di legge di riferimento, provvedere alla liquidazione del trattamento nel suo definitivo ammontare, essendo stato semplicemente dedotto che i riferimenti sulla base dei quali potersi effettuare il corretto mutato calcolo della quota A (posto alla radice della diversa determinazione della pensione) sarebbero stati evincibili solo dopo la cessazione dal rapporto di lavoro, allorquando la ricorrente effettuò il versamento di contribuzione volontaria, in data successiva al 30.09.2012.

Né, ancora, sotto altri ulteriori o differenti profili, secondo quanto chiarito dalla pronuncia interpretativa poco sopra richiamata (in termini, Corte dei conti, Sez. II App. n.454/2021).

Dunque, deve affermarsi, in conclusione, l'irripetibilità degli importi già versati alla ricorrente disponendosi la condanna dell'Istituto previdenziale alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto medio tempore.

8. Sulle somme spettanti in restituzione spettano gli interessi dalla data della proposizione della domanda giudiziale, e quindi dalla data di notifica del ricorso introduttivo, secondo quanto interpretato dalla sentenza della Corte dei conti SS.RR. n. 33/2017, secondo cui: "*Nel caso in cui, a seguito di conguaglio tra il trattamento provvisorio e quello definitivo di pensione, a debito del pensionato, siano state disposte dall'amministrazione, ai fini del recupero, ritenute sulla pensione, ma sia successivamente accertato l'affidamento dell'interessato e, per l'effetto, sia dichiarato il suo diritto alla restituzione, in tutto o in parte, di quanto in precedenza trattenuto, sulle somme in restituzione spettano gli interessi legali, dalla data della domanda giudiziale o, ove proposta, dalla data della precedente domanda amministrativa. Va da sé che, per le trattenute che l'amministrazione abbia continuato ad operare successivamente alla domanda (amministrativa o giudiziale), gli interessi legali spettano dalla data di ciascuna di esse*".

9. Quanto alle spese legali, sia la tendenziale gratuità delle vertenze in materia pensionistica, sia le ragioni dell'accoglimento del ricorso, rispetto a quanto dedotto nell'atto introduttivo, giustificano la compensazione delle stesse tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso come in motivazione e, per l'effetto, condanna l'INPS alla restituzione in favore della ricorrente delle somme eventualmente trattenute o recuperate a titolo di ripetizione, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
- spese compensate.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(f.to digitalmente)

Consigliere Roberto Angioni

Depositata in Segreteria il 09/07/2025

Il Funzionario preposto

(f.to digitalmente)